



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA ORTONA

Via del Porto, 7 – 66026 – ORTONA (CH) – Tel. 085-9063290

www.ortona.guardiacostiera.it – e-mail: cportona@mit.gov.it – P.E.C. cp-ortona@pec.mit.gov.it

ORDINANZA

“Approvazione Regolamento per l’accesso e la circolazione delle persone e dei veicoli nell’ambito portuale di Ortona”

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Ortona,

VISTO: il Decreto Legislativo n. 285 in data 16/12/1992 e successive modifiche ed integrazioni *“Nuovo Codice della Strada”*;

VISTO: il D.P.R. n. 495 in data 16/12/1992 e successive modifiche ed integrazioni *“Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”*;

VISTA: la Legge 84 in data 28/01/1994 *“Riordino della legislazione in materia portuale”* e successive modifiche ed integrazioni

VISTI: l’articolo 98 comma 1 lett. c) ed l) e l’articolo 104 comma 1 lett. q) del Decreto Legislativo 112/98, l’articolo 6 comma 7 del Decreto Legislativo 285/92, la Legge 31.12.1982, n.979 *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed altri Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15/03/1997, n.59”*;

VISTO: il Regolamento (CE) n. 725/2004 relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali ed il Decreto Legislativo 203/2007 emanato in attuazione della Direttiva 2005/65/CE relativa al miglioramento della sicurezza nei porti;

VISTO: il Decreto Legislativo 169/2016 in data 04/08/2016 *“Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124”*;

VISTO: il Decreto Ministeriale n. 59 in data 17/03/2022 *“Programma Nazionale di sicurezza marittima contro eventuali azioni illecite – Piano Nazionale Sicurezza Marittima”*;

PRESO ATTO: delle previsioni dei piani di security delle banchine pubbliche del Porto di Ortona, redatto secondo le previsioni del sopra richiamato Reg. (UE) n. 725/04;

PRESO ATTO: delle previsioni del piano di security del Porto di Ortona, redatto secondo le previsioni del D. Lgs. n. 203/07;

VISTE: le Circolari dell’ex Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti - nn.520951 e 5201696 rispettivamente in data 24/02/1995 e 14/04/1995 che attribuiscono all’Autorità

Marittima la competenza a disciplinare la circolazione stradale nell'ambito dei porti;

- VISTA:** la Circolare n.82/077915 del 01/12/2000 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, a titolo: *“Responsabilità oggettiva per danni derivanti da circolazione in ambito portuale”*, che ribadisce, come affermato nella sentenza n. 2 – 156/1999 della Corte Costituzionale, che *“la natura demaniale del bene non può essere attribuita degli oneri di responsabilità per la custodia”*;
- VISTA:** la Circolare n. 38 in data 27/10/2011 della Direzione Generale per i Porti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante *“Competenze in materia di viabilità in ambito portuale”*;
- VISTO:** il dispaccio prot. n. 77712 in data 10/06/2019 ad oggetto *“Ordinanza di disciplina degli accessi in porto e relativi provvedimenti di autorizzazione”* del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, con il quale trasmetteva la nota prot. n. 71952 in data 30/05/2019 dell'Avvocatura Generale dello Stato relativa all'attribuzione di competenza all'Autorità Marittima sull'intera materia di circolazione nei porti, in quanto correlata alla sicurezza e all'ordine pubblico;
- VISTA:** l'Ordinanza n. 113/2013 in data 26/11/2013 contenente il *“Divieto di transito in determinate aree portuali soggette ad allagamenti, limitatamente al permanere del pericolo”*;
- VISTA:** l'Ordinanza n. 09/2014 in data 26/03/2014 contenente il *“Divieto di sosta e fermata nell'area adiacente la recinzione della Sede distaccata della Capitaneria di Porto di Ortona destinata all'ormeggio unità navali”*;
- VISTA:** l'Ordinanza n. 12/2014 in data 29/11/2014 della Capitaneria di Porto di Ortona, relativa all'approvazione del *“Regolamento per l'accesso e la circolazione delle persone e dei veicoli nell'ambito portuale di Ortona”*;
- VISTA:** l'Ordinanza n. 64/2015 in data 12/08/2015 della Capitaneria di Porto di Ortona relativa alla modifica del *“Regolamento per l'accesso e la circolazione delle persone e dei veicoli nell'ambito portuale di Ortona”* ed introduzione della VAR 3”;
- VISTA:** l'Ordinanza n. 64/2016 in data 25/08/2016 della Capitaneria di Porto di Ortona relativa alla modifica del *“Regolamento per l'accesso e la circolazione delle persone e dei veicoli nell'ambito portuale di Ortona”* ed introduzione della VAR 4”;
- VISTA:** la nota di questa Capitaneria di Porto prot. n. 14149 in data 06/08/2020 inviata all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, con la quale si richiedeva la condivisione del *“Regolamento per l'accesso e la circolazione delle persone e dei veicoli nell'ambito portuale di Ortona”* stante la correlazione di competenze in materia di circolazione stradale in ambito portuale ed in materia di rilascio dei permessi di accesso in porto;
- VISTA:** la nota di questa Capitaneria di Porto prot. n. 5962 in data 22/03/2022 inviata all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, con la quale si comunicava l'avvio dell'iter di abrogazione dell'ordinanza n. 12/2014 in data 29/11/2014 e ss.mm.ii., e si richiedeva l'approvazione del *“Regolamento per l'accesso e la circolazione delle persone e dei veicoli nell'ambito portuale di Ortona”*;
- VISTA:** la nota di questa Capitaneria di Porto prot. n. 9714 in data 09/05/2022 inviata all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, con la quale, a prosecuzione della precedente nota prot. n. 5962 in data 22/03/2022, si rinnovava la richiesta di parere afferente alla revisione del nuovo *“Regolamento per l'accesso e la circolazione delle persone e dei veicoli nell'ambito portuale di Ortona”*;

- VISTA:** l'avvenuta esecuzione della manutenzione straordinaria della segnaletica stradale, orizzontale e verticale, presso gli spazi comuni nell'area portuale di Ortona, così come anticipato dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale con nota PAR n. 000560 in data 01/02/2022;
- VISTA:** la nota prot. n PAR-004173 del 18.09.2018, poi modificata con nota prot. n. PAR-004113 del 16.06.2020, relativa agli interventi autorizzati ai fini della nuova *“Regolamentazione degli spazi portuali presso il Molo Sud del Porto di Ortona – Zona - Lido Saraceni”*;
- VISTA:** l'Ordinanza n. 11/2019 in data 15/03/2019 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, relativa all'interdizione all'accesso del camminamento esterno al muro paraonde del molo Nord;
- VISTA:** la ricognizione svolta dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale su richiesta del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile in materia di accessibilità materiale e immateriale ai porti, denominata *“Port For All – Il Porto alla portata di tutti”* con la quale sono stati individuati e censiti numericamente gli stalli di parcheggio per i disabili;
- VISTA:** la legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO:** art.12, comma 3 lett. f del D. Lgs 285/92 (Nuovo Codice della Strada), sull'espletamento dei servizi di polizia stradale;
- VISTI:** gli artt. 17, 18, 30, 81, 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione, nonché gli artt. 59, 542 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima);
- RITENUTO:** necessario revisionare le norme contenute nel Regolamento di cui trattasi al fine di procedere ad una migliore disciplina della viabilità portuale, dettate per garantire la pubblica incolumità e la sicurezza portuale;

RENDE NOTO

Con decorrenza dalle ore 00.00 del 3 Ottobre 2022, è approvato e reso esecutivo il *“Regolamento per l'accesso e la circolazione delle persone e dei veicoli nell'ambito portuale di Ortona”*, allegato alla presente Ordinanza.

ORDINA

ARTICOLO 1 (Abrogazioni)

La presente Ordinanza abroga e sostituisce:

- l'Ordinanza n. 12/2014 in data 29/11/2014 della Capitaneria di Porto di Ortona;
- l'Ordinanza n. 64/2015 in data 12/08/2015 della Capitaneria di Porto di Ortona;
- l'Ordinanza n. 64/2016 in data 25/08/2016 della Capitaneria di Porto di Ortona;
- l'Ordinanza n. 71/2012 in data 14 agosto 2012 contenente disposizioni di sicurezza per la fruizione delle aree del Molo Sud del Porto di Ortona;

nonché tutte le disposizioni in contrasto con le norme contenute nel presente Regolamento.

ARTICOLO 2

(Posizionamento della segnaletica orizzontale e verticale)

La segnaletica orizzontale e verticale, prevista in attuazione alle disposizioni contenute nel "Regolamento per l'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli e persone nel porto di Ortona", deve essere posizionata e mantenuta efficiente a cura dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.

ARTICOLO 3

(Sanzioni)

I contravventori alle norme della presente Ordinanza e dell'allegato Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1168, 1174 secondo comma (in caso di violazioni in materia di circolazione) e terzo comma (in caso di violazioni in materia di Security) e/o dell'art. 1231 del Codice della Navigazione e saranno ritenuti responsabili, in sede civile e penale, dei danni diretti ed indiretti derivanti a persone e/o cose per effetto del loro illecito comportamento.

L'occupazione abusiva di spazi portuali, effettuata con veicolo di qualsiasi tipo, è punita a norma dell'articolo 1161 ultimo comma, così come modificato dalla Legge 28 dicembre 1993 n° 561.

Le violazioni alle norme sulla circolazione stradale, commesse sulle aree "a viabilità ordinaria", poiché di pubblico uso, come individuate nell'allegato Regolamento e/o tutte quelle eventualmente in esso non contemplate, saranno punite ai sensi delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modifiche ed integrazioni e nel D.P.R. n° 495 in data 16 dicembre 1992 "*Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada*" e successive modifiche ed integrazioni.

Le violazioni in materia ambientale saranno punite ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 4

(Manleva)

L'Amministrazione Marittima è da ritenersi manlevata da qualsiasi responsabilità per eventuali danneggiamenti personali, agli autoveicoli e/o alle cose in essi depositate in dipendenza del transito/sosta/fermata in area portuale restano a carico del proprietario e/o conducente medesimi che sono ritenuti responsabili dei danni eventualmente procurati alle strutture ed agli arredi portuali.

ARTICOLO 5

(Disposizioni finali)

E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente Ordinanza e relativo Regolamento, la cui pubblicità verrà assicurata mediante pubblicazione nella pagina Web della Capitaneria di Porto di Ortona sul sito istituzionale <http://www.guardiacostiera.gov.it/ortona/Pages/ordinanze.aspx>

Ortona (la data di stampigliatura della firma elettronica)

Firmato Digitalmente da/Signed by:
FRANCESCO SCALA
In Data/On Date:
venerdì 30 settembre 2022 09:53:29

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Francesco SCALA
(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 art. 21)



CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
ORTONA

**REGOLAMENTO PER L'ACCESSO, LA CIRCOLAZIONE
E LA SOSTA DI VEICOLI E PERSONE
NEL PORTO DI ORTONA**



REGISTRAZIONI AGGIUNTE E VARIANTI

[illegible]



INDICE

<u>TITOLO I</u>	– DISPOSIZIONI GENERALI.....	pag. 01
<u>TITOLO II</u>	– NORME RELATIVE ALLA CIRCOLAZIONE PEDONALE IN AMBITO PORTUALE	pag. 08
<u>TITOLO III</u>	– NORME RELATIVE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN AMBITO PORTUALE	pag. 11

ELENCO DEGLI ALLEGATI

<u>ALLEGATO 1</u>	- LIMITI AMBITO PORTUALE
<u>ALLEGATO 2</u>	- SUDDIVISIONE DELLE AREE PORTUALI
<u>ALLEGATO 3</u>	- STRALCIO PLANIMETRICO DELLA AREA PEDONALE E VEICOLARE IN ZONA SARACENI (<u>ACCESSO BANCHINA SARACENI - MOLO TURISTICO - MOLO SUD</u>)
<u>ALLEGATO 4</u>	- ZONE PORTUALI SOGGETTE AD ALLAGAMENTO
<u>ALLEGATO 5</u>	- AREE ADIACENTI LA RECINZIONE DELLA SEDE DELLA CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA DI ORTONA



TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

- a) **Autorità Marittima:** la Capitaneria di Porto di Ortona, competente per la materia giusta dp. prot. n. 77712 in data 10.6.2019 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, recante: *“Ordinanza di disciplina degli accessi in porto e relativi provvedimenti di autorizzazione”*;
- b) **ADSP MAC:** l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, istituita con D.Lgs. n. 169/2016 in data 4.8.2016;
- c) **Ambito portuale:** area demaniale marittima del Porto di Ortona la cui competenza di gestione amministrativa risulta in capo all'ADSP MAC. L'area in parola è identificata e delimitata dalla linea demaniale marittima così come individuata negli stralci cartografici del Sistema Informativo Demanio Marittimo – S.I.D. (**ALLEGATO 1**);
- d) **Veicoli:** sono tutti quelli indicati dall'art. 47 del Codice della Strada;
- e) **Veicoli ordinari:** sono i veicoli a motore indicati dai commi 2.a – 2.b – 2.c e 2.d dell'art. 47 del Codice della Strada;
- f) **Mezzi operativi:** sono le macchine operatrici definite dall'art. 58 del Codice della Strada, ed ogni altro mezzo che risulti mediamente impossibilitato o limitato nello svolgimento delle manovre quali, ad esempio, le gru semoventi, i fork lift, i carrelli self-propelled e non, i trattori ed ogni altro mezzo (ivi compresi i veicoli privi di targa) adibito allo svolgimento di operazioni e servizi portuali così come definite dalla Legge n. 84 in data 28 gennaio 1994, i mezzi utilizzati da concessionari di aree demaniali marittime rientranti nell'ambito portuale ovvero da ditte iscritte nei registri istituiti ai sensi dell'articolo 68 del Codice della Navigazione per l'esercizio delle proprie attività di impresa e gli autoveicoli utilizzati per lo svolgimento delle attività di cui sopra;
- g) **Merci veicolari:** Veicoli, privi di immatricolazione e targa che possono circolare autonomamente all'interno del porto per percorrere il tragitto nave – piazzale di parcheggio (deposito temporaneo) e viceversa, purché siano identificabili ed assicurati con polizza RCT ed in possesso di autorizzazione rilasciata dall'AdSP Mac;
- h) **Codice della Strada (C.d.S.):** il Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 e successive modifiche ed integrazioni ed il relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione;
- i) **Port facility (Impianto portuale):** È una località, individuata dal Governo Contraente o dall'Autorità designata, nella quale ha luogo l'interfaccia nave/porto. Essa comprende aree come le zone di ancoraggio, banchine di sosta e gli specchi acquei di avvicinamento, a seconda dei casi;
- j) **P.F.S.O. (Agente di Sicurezza dell'Impianto Portuale):** È la persona designata come responsabile dell'elaborazione, attuazione, riesame e rispetto del piano di



security dell'impianto portuale e come collegamento con le Capitanerie di Porto, con gli Ufficiali di Security delle navi e con gli Ufficiali di Security delle Compagnie;

2. La nomenclatura delle infrastrutture portuali contenuta nel presente regolamento è determinata ai sensi della versione vigente del "Regolamento per la navigazione, la sosta, gli accosti e la precedenza negli stessi delle navi e dei galleggianti nel Porto di Ortona".

Articolo 2

(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina gli aspetti legati alla circolazione di persone e veicoli nell'ambito portuale del Porto di Ortona e si applica in tutti gli spazi pubblici compresi nello stesso, alle aree in concessione non recitante, come individuate dall'ADSP MAC.

Articolo 3

(Norme di carattere generale)

1. I pedoni e i conducenti dei veicoli che circolano nell'ambito portuale, oltre all'ordinaria diligenza devono osservare ogni ulteriore precauzione atta a scongiurare qualsiasi inconveniente o incidente alle persone e alle cose, in relazione ai rischi intrinseci derivanti dalla natura e dalla particolare destinazione delle aree portuali (presenza del mare ai margini delle banchine, carichi sospesi, cavi di ormeggio delle navi in tensione, manovre di convogli ferroviari, mezzi meccanici, gru semoventi e carrelli sollevatori in movimento, presenza di binari ferroviari sistemati a raso, possibilità di allagamenti e tracimazione di acqua di mare dalle opere foranee a difesa del porto, che potrebbero aver creato sgrottamenti e/o avvallamenti della pavimentazione, etc...)

2. In virtù di quanto previsto al precedente comma, eventuali danneggiamenti personali, agli autoveicoli e/o alle cose in essi depositate in dipendenza dal transito/sosta/fermata in area portuale restano a carico del proprietario e/o conducente medesimi che sono ritenuti responsabili dei danni eventualmente procurati alle strutture ed agli arredi portuali.

Articolo 4

(Suddivisione delle aree portuali)

1. Ai fini del presente regolamento, le aree come di seguito descritte sono suddivise in:

a) **AREE A VIABILITA' ORDINARIA (strade a libero accesso e transito):**

Aree che pur rientrando nell'ambito portuale, possono essere interessate dalla circolazione di pedoni e veicoli di cui all'art. 1.1 lettera d), e), f), g).

I mezzi d'opera ed i veicoli eccezionali possono transitare qualora muniti di apposita autorizzazione rilasciata dall'ADSP MAC ai sensi del C.d.S.

Le aree di cui alla presente lettera sono:

- Via Cervana;
- Via del Porto;



- Piazzetta Caduti del Mare;
- Piazzale Mandracchio (fino alla radice del molo omonimo);

Il transito pedonale lungo via Cervana è consentito utilizzando l'apposito marciapiede.

Non è consentito il transito lungo Via Cervana di cicli, velocipedi, monopattini elettrici che dovranno utilizzare esclusivamente l'apposita pista ciclabile, parallela ed esterna all'ambito portuale.

Le aree in questione sono evidenziate, a mero titolo illustrativo, con il colore VERDE nello stralcio planimetrico in **ALLEGATO 2**.

b) **AREE A VIABILITA' PROMISCUA**

Aree che pur rientrando nell'ambito portuale, possono essere interessate dalla circolazione dei veicoli di cui all'art. 1.1 lettera d), e), f), g) del presente regolamento.

I citati veicoli devono essere muniti di permesso di accesso all'area portuale rilasciato secondo le modalità previste dall'ADSP MAC, a mezzo portale dedicato (<https://porto.ancona.it/accessiortona>).

Le aree di cui alla presente lettera sono:

- Banchina Commerciale (dalla radice della banchina fino all'infrastruttura di vigilanza security posta in ingresso alle *port facility* ITOTN-0001, ITOTN-0002, ITOTN-0003);
- Molo Mandracchio (dalla radice fino al fanale rosso in testata al molo), in tale area è compresa anche la strada senza uscita che termina sullo scalo di alaggio e varo;
- Banchina Saraceni;
- Molo Turistico;

L'accesso pedonale alla Banchina Commerciale e al Molo Mandracchio è riservato a coloro che vi svolgono la propria attività professionale, ogni diverso utilizzo pedonale è vietato.

Le aree in questione sono evidenziate, a mero titolo illustrativo, con il colore GIALLO nello stralcio planimetrico in **allegato 2**

c) **AREE A VIABILITA' OPERATIVA (aree ad accesso con restrizioni)**

Aree coincidenti con le *port facility* ITOTN-0001, ITOTN-0002, ITOTN-0003, dove il transito pedonale e dei veicoli, di cui all'art. 1.1 lettera d), e), f), g) del presente Regolamento, è consentito ai possessori del SECURITY PASS, rilasciato secondo le modalità previste dall'ADSP MAC, a mezzo portale dedicato (<https://porto.ancona.it/accessiortona>).

Le aree di cui alla presente lettera sono:

- Banchina di Riva;
- Banchina di Riva Nuova;
- area antistante l'accesso alla Banchine di Riva;
- Molo Martello;
- Banchina Nord Nuova;



- Banchina Commerciale (dal limite dell'infrastruttura di vigilanza security verso il Molo Martello/Banchina Nord Nuova)

Le aree in questione sono evidenziate, a mero titolo illustrativo, con il colore ROSSO nello stralcio planimetrico in **ALLEGATO 2.**

Articolo 5

(Prescrizioni generali)

1. La circolazione veicolare e pedonale in ambito portuale è regolata dalle norme contenute nel presente regolamento e, per le fattispecie non previste dallo stesso, si applicano, in via residuale, le disposizioni contenute nel Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione.

2. E' vietato alterare/manomettere/imbrattare la segnaletica stradale nonché modificare il posizionamento delle barriere di protezione contro la caduta in mare dei veicoli (new-jersey) nonché la posizione degli altri new jersey presenti in ambito portuale.

3. I conducenti dei veicoli in transito devono prestare particolare attenzione alla eventuale presenza di allagamenti diffusi su tutto l'ambito portuale, anche se non segnalati, ed all'eventuale tracimazione di acqua di mare dal muro di protezione della banchina commerciale al verificarsi di condizioni meteo-marine avverse. La presente prescrizione si applica, principalmente, alle zone portuali di cui all'**ALLEGATO 4** (già segnalate in via preventiva dalla competente Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale a mezzo di segnaletica verticale di pericolo in conformità alle norme del C.d.S.) che, in via precauzionale e limitatamente alla permanenza degli allagamenti della carreggiata eventualmente in atto, sono interdette al transito per le biciclette, dei ciclomotori e delle autovetture, ad eccezione dei mezzi d'opera e di lavoro delle Imprese Portuali operanti nel Porto di Ortona.

Articolo 6

(Aree di sosta in ambito portuale)

1. E' vietata la sosta in tutte le aree rientranti nell'ambito portuale, ad eccezione delle seguenti:

- a) Piazzetta Caduti del Mare (negli appositi stalli di parcheggio individuati dalla segnaletica orizzontale);
- b) Via del Porto (negli appositi stalli di parcheggio individuati dalla segnaletica orizzontale);
- c) piazzale ubicato presso la radice della Banchina Commerciale (negli appositi stalli di parcheggio individuati dalla segnaletica orizzontale);
- d) piazzale della Banchina Mandracchio (all'intero dell'area delimitata da new-jersey di colore bianco-rosso e negli appositi stalli di parcheggio individuati dalla segnaletica orizzontale);
- e) lungo l'estensione di Via Cervana, con riferimento al lato opposto al marciapiede, dalla concessione demaniale marittima "Soc. Fiore srl" ai cantieri navali "Pasquini/Accardi", lasciando libero accesso ai cancelli delle "c.d.m." comprese nel suddetto tratto di strada (negli appositi stalli di parcheggio individuati dalla segnaletica orizzontale);



- f) lungo l'estensione di Via Cervana, con riferimento al lato opposto al marciapiede, dalla concessione demaniale marittima "Marina di Ortona" alla concessione demaniale marittima "Soc. ENI Spa", lasciando libero accesso ai cancelli delle "c.d.m." comprese nel suddetto tratto di strada, senza ostacolare la viabilità e rimanendo all'interno della linea bianca della carreggiata;
- g) area di accesso banchina Saraceni (negli appositi stalli di parcheggio individuati dalla segnaletica orizzontale);

2. In tutto l'ambito portuale è vietata la sosta e la fermata di camper, caravan, roulotte, veicoli pubblicitari e posizionamento di cartelli pubblicitari di ogni genere, salvo che siano autorizzati dall'AdSP MAC.

3. Tutti i veicoli che devono accedere all'ambito portuale per l'effettuazione di operazioni doganali devono sostare presso l'apposita "Area Doganale/Customs Area", adiacente al piazzale della banchina Mandracchio.

4. E' consentita la sosta temporanea sulla banchina Commerciale, lato mare tra la linea bianca laterale di carreggiata e la linea gialla di sicurezza, esclusivamente da soggetti autorizzati e per l'effettuazione di operazioni connesse all'attività delle unità da pesca ivi ormeggiate;

5. E' vietata la sosta e la fermata di qualunque veicolo nelle aree adiacenti la recinzione della sede della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Ortona e dell'area riservata all'ormeggio dei mezzi navali in dotazione alla stessa così come indicato in loco mediante segnaletica orizzontale e verticale (**ALLEGATO 5**).

6. Lungo l'estensione della Via Cervana, in adiacenza al marciapiede (lato ferrovia) è vietata la sosta e la fermata. I concessionari presenti lungo la via Cervana, ove abbiano necessità di consentire la sosta temporanea dei veicoli per l'espletamento degli adempimenti burocratici, hanno facoltà di individuare con la ADSP MAC aree di sosta a tal uopo dedicate, limitando il numero degli stalli di parcheggio di cui al precedente punto 1 lett. e).

7. E' vietata la sosta e la fermata di qualunque veicolo sul lato mare della banchina Mandracchio (antistante le microstrutture realizzate dalla Civica Amministrazione per la vendita diretta del pescato dalle unità della piccola pesca professionale), per tutta la sua estensione;

8. E' vietata la sosta e la fermata di qualunque veicolo nella piazzola antistante il varco security posto all'accesso dell'impianto portuale ITOTN-0001, sulla banchina di Riva;

9. E' vietata la sosta e la fermata di qualunque veicolo nell'area antistante il cancello di accesso al muro paraonde – area adiacente "Faro di Ortona";

10. E' vietato l'accesso, la sosta e la fermata presso lo scalo di alaggio, eccetto per i soggetti autorizzati ai sensi della specifica disciplina di utilizzo ai fini delle operazioni di alaggio e varo di unità da diporto;

11. In tutti i casi sopra elencati, in cui la sosta sia vietata, anche in determinate fasce orarie indicate dai pannelli integrativi ai segnali di divieto o costituisca pericolo, grave intralcio alla circolazione, nonché possa essere attribuita ad attività non consentite perpetrate in ambito portuale è disposta la rimozione forzata ai sensi del Nuovo Codice della Strada, con spese a carico del trasgressore.



TITOLO II

NORME RELATIVE ALLA CIRCOLAZIONE PEDONALE IN AMBITO PORTUALE

Articolo 7

(Aree a libero accesso pedonale)

1. Le aree a **viabilità ordinaria (articolo 4 lettera a)** ed a **viabilità promiscua (articolo 4 lettera b)** **limitatamente alla Banchina Saraceni, Molo Turistico e Molo Sud** sono aree a libero accesso pedonale, fermo restando l'osservanza delle prescrizioni generali di cui all'articolo 10 del presente Regolamento e delle altre norme in vigore relative alla disciplina delle suddette aree.

2. I pedoni possono accedere nelle aree di cui al precedente comma se muniti di regolare documento di riconoscimento in corso di validità.

3. L'accesso pedonale alla Banchina Commerciale e al Molo Mandracchio è riservato a coloro che vi svolgono la propria attività professionale ed in possesso di regolare permesso di accesso in porto rilasciato dall'ADSP MAC, ogni diverso utilizzo pedonale è vietato.

Articolo 8

(Aree permanentemente vietate al transito pedonale)

L'accesso e la circolazione pedonale sono vietati nelle seguenti aree rientranti nell'ambito portuale del Porto di Ortona:

a) Opere foranee a difesa del porto (Molo Nord, Molo Guardiano Nord ed Area di Risulta);

b) Camminamento interno congiungente il cancello posto alla testata della Banchina Nord Nuova ed il Molo Nord;

c) Struttura in calcestruzzo di prolungamento del Molo Turistico – accesso al fanale rosso;

d) Camminamento esterno muro paraonde Banchina Commerciale/Molo Nord, come disciplinato dall'Ordinanza n. 11 del 15.3.2019 dell'ADSP MAC, reperibile al sito <https://www.porto.ancona.it/it/ordinanze>;

e) scalo di alaggio adiacente al cantiere navale Soc. Pasquini/Accardi, salvo che per effettuare operazioni di alaggio e varo unità da diporto ai sensi della specifica disciplina di utilizzo.

Articolo 9

(Aree ad accesso pedonale con restrizioni – SECURITY PASS)

1. L'accesso e la circolazione dei pedoni nelle aree a **viabilità operativa (articolo 4 lettera c)** è consentito previo rilascio di apposito SECURITY PASS da parte dell'ADSP MAC, a mezzo portale dedicato (<https://porto.ancona.it/accessiortona>), secondo le



previsioni dei vigenti PFSP (Port Facilities Security Plan) nel rispetto di quanto indicato nel successivo articolo 10.

Articolo 10

(Prescrizioni generali relative alla circolazione pedonale)

1. Fermo restando quanto previsto dal titolo II e permanendo la previsione di rischio di cui all'art. 3.1, la circolazione pedonale in ambito portuale ha carattere eccezionale e residuale ed è da considerarsi un transito di necessità a causa dei fattori di rischio determinati dall'eterogeneità dei veicoli che vi transitano, dalla natura delle merci che vi vengono movimentate e dalle molteplici e diversificate realtà lavorative che vi operano. Le aree portuali di Ortona, seppure inserite nel contesto cittadino, sono da considerarsi prevalentemente adibite ad aree di lavoro e, pertanto, chiunque - a qualunque titolo - vi acceda a piedi o con veicoli lo fa a suo rischio e pericolo, assumendosene la responsabilità dei rischi e/o dei pericoli che ne possano derivare. Inoltre, le aree delle scogliere poste a difesa del bacino portuale sono, comunque, da considerarsi aree particolarmente pericolose per le caratteristiche intrinseche delle stesse, nonché per le possibili insidie che possono essere generate dalle mareggiate (buche, avvallamenti ed altro); pertanto, chiunque, a qualunque titolo vi acceda, oltre a soggiacere alle sanzioni previste dalla normativa vigente, lo fa a proprio rischio e pericolo (circolare n. 82/077915 del 1.12.2000 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, a titolo: *"Responsabilità oggettiva per danni derivanti da circolazione in ambito portuale"*, che ribadisce, come affermato dalla sentenza n. - 2 - 156/1999 della Corte Costituzionale, che *"la natura demaniale del bene non può essere attributiva degli oneri di responsabilità per la custodia"*);

2. Per le motivazioni di cui al punto 1, i pedoni che transitano nell'ambito portuale devono tenere un comportamento improntato alla diligenza e prudenza, utilizzando percorsi pedonali illuminati e sicuri ove esistenti.

3. È vietato oltrepassare le linee gialle delimitanti l'area di sicurezza del ciglio banchina ovvero le barriere posizionate a protezione da eventuali cadute in mare di veicoli dal ciglio banchina. Nelle aree prive di linee/barriere, i pedoni non devono avvicinarsi a meno di 3 metri dal ciglio banchina.

4. È fatto divieto ai pedoni transitare e/o sostare nelle zone destinate alla esclusiva circolazione veicolare e nei pressi delle aree adibite a cantiere navale e all'interno dello scalo pubblico di alaggio.

5. È vietato transitare nel raggio di azione di eventuali gru o carri-gru in movimento, avendo cura inoltre di garantire una distanza di sicurezza di almeno 30 metri dalle stesse.

6. È vietato transitare, sostare nelle adiacenze delle bitte di ormeggio, in particolar modo durante le fasi di ormeggio e disormeggio delle unità navali, mantenendosi ad una distanza di almeno 30 metri dalle stesse.

7. Dai divieti di cui ai precedenti commi sono esclusi gli operatori portuali e/o i pescatori professionali che comunque devono usare la massima cautela qualora, per esigenze di natura professionale, si trovino ad operare nei casi contemplati dai medesimi citati commi.

8. Le persone che lavorano o transitano nelle aree a viabilità operativa devono indossare un indumento ad alta visibilità, sia in ore notturne, sia diurne e prestare la massima attenzione al transito sulle aree e sulle strade in cui circolano mezzi operativi.



9. Tutti i pedoni in transito nell'ambito portuale devono prestare attenzione alla presenza di irregolarità del manto stradale e dei marciapiedi, anche se non segnalati.

10. La circolazione pedonale dell'area del Molo Sud deve essere effettuata in conformità alle seguenti prescrizioni di sicurezza ed ambientali:

a) è vietato accedere nell'area del molo Sud con qualsiasi mezzo di locomozione ivi compresi (pattini, skateboards, biciclette, motocicli e veicoli in genere – art. 50 C.d.S.)

b) è vietato l'esercizio di qualsiasi attività di pesca (Art. 79 Codice della Navigazione;

c) è vietato l'abbandono di qualsiasi oggetto e/o rifiuto su detto molo;

d) è vietato transitare e/o tuffarsi dalle scogliere del Molo Sud;

e) è vietato manomettere in qualsiasi modo nonché imbrattare la struttura del Fanale Rosso posto all'estremità del Molo Sud ivi comprese le scogliere;

f) i conduttori di cani devono attenersi alle prescrizioni contenute nell'ordinanza del Comune di Ortona n. 73/2004 in data 12 agosto 2004 e succ. mod. ed ii.;

g) è vietato la circolazione pedonale in occasione di condizioni meteo avverse.



TITOLO III

NORME RELATIVE ALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN AMBITO PORTUALE

Articolo 11

(Autorizzazione all'accesso veicolare in ambito portuale)

1. Le aree a viabilità ordinaria (articolo 4 lettera a) sono aree a libero accesso veicolare ferma restando l'osservanza delle prescrizioni generali di cui agli articoli 5, 6 e 16 del presente Regolamento;

2. Le aree a viabilità promiscua e le aree operative sono aree transitabili, a mezzo di veicoli, previo rilascio dell'autorizzazione all'accesso in porto e/o SECURITY PASS da parte dell'ADSP MAC, a mezzo portale dedicato (<https://porto.ancona.it/accessiortona>).

3. La Capitaneria di Porto di Ortona si riserva la facoltà di ritirare il permesso di accesso in porto per un uso improprio, ovvero per violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, restituendolo all'ADSP MAC.

Articolo 12

(Formalità relative all'accesso alle aree a viabilità promiscua)

1. Sentita l'ADSP MAC, possono richiedere il rilascio dell'autorizzazione all'accesso veicolare alla Banchina Commerciale ed al Molo Mandracchio i seguenti soggetti:

a) coloro che abbiano un interesse ad accedere alla Banchina Commerciale ed al Molo Mandracchio per lo svolgimento di attività professionale di carico di prodotto ittico proveniente dall'attività di pesca di specifiche unità da pesca – in tale caso è richiesta la certificazione relativa all'idoneità dei mezzi al trasporto di prodotto ittico (quando completata la procedura di iscrizione al registro ex art. 68 Cod. Nav. tenuto dall'ADSP MAC, ove prevista);

b) armatori ed equipaggi delle unità da Pesca;

c) fornitori Navali e dipendenti dei Cantieri Navali/Ditte di manutenzione che svolgono la propria attività professionale a beneficio delle unità da pesca (quando completata la procedura di iscrizione al registro ex art. 68 Cod. Nav. tenuto dall'ADSP MAC, ove prevista);

e) referenti associazioni di tutela colonie feline legalmente istituite (limitatamente a n. 1 accesso);

f) personale docente, alunni e/o visitatori della nave Scuola San Tommaso. Tali visitatori devono essere accompagnati durante il tragitto nave-uscita dal porto. Il veicolo impiegato per il trasporto dei visitatori deve fermarsi in prossimità del punto di imbarco a bordo della nave scuola e, successivamente allontanarsi dall'ambito portuale. Al termine della visita gli interessati devono rimanere a bordo dell'unità fino al successivo imbarco sul veicolo accompagnatore. Qualora l'imbarco e lo sbarco da e per la nave avvenga a piedi, dovranno mantenersi quanto più vicini ai new jersey posti a protezione del ciglio banchina, senza oltrepassarli e muoversi occupando il minor spazio possibile in modo da non intralciare la normale circolazione veicolare e/o le attività lavorative in svolgimento lungo il tratto di banchina da percorrere.



2. Sentita l'ADSP MAC, possono richiedere il rilascio dell'autorizzazione all'accesso veicolare, alla Banchina Saraceni ed al Molo Turistico i seguenti soggetti:

a) soci dei sodalizi Nautici/concessionari di posti di ormeggio che dimostrino di aver assegnato un posto barca presso le strutture portuali in questione (a tal fine, è fatto obbligo ai sodalizi nautici di inviare, con cadenza annuale ed ogni qualvolta intervenga una modifica, l'elenco dei soci con l'indicazione del relativo posto barca nonché di comunicare immediatamente l'eventuale esclusione di soci dalle liste dei sodalizi);

b) dipendenti dei Cantieri Navali/Ditte di manutenzione che svolgono la propria attività professionale a beneficio delle unità da diporto (quando completata la procedura di iscrizione al registro ex art. 68 Cod. Nav. tenuto dall'ADSP MAC, ove prevista, a mezzo portale dedicato - <https://porto.ancona.it/art68>).

c) referenti associazioni di tutela colonie feline legalmente istituite (limitatamente a n. 1 accesso).

3. L'accesso veicolare alla Banchina Saraceni ed al Molo Turistico, comunque limitato alla fermata per il tempo strettamente necessario al carico/scarico di attrezzature, dotazioni viveri, masserizie, è consentito nei seguenti orari:

- Periodo Estivo (dal 01 giugno al 15 settembre)
 - dalle ore 00.00 alle ore 11.00
 - dalle ore 16.30 alle ore 18.30
 - dalle ore 23.00 alle ore 24.00
- Periodo Invernale (dal 16 settembre al 31 maggio)
 - dalle ore 00.00 alle ore 12:00
 - dalle ore 15.30 alle ore 19.30
 - dalle ore 23.00 alle ore 24.00

La sbarra posta in ingresso alla banchina Saraceni è chiusa permanentemente, fatta salva la possibilità di apertura da parte dei soli soggetti autorizzati all'accesso, che dovranno immediatamente richiuderla dopo ogni passaggio in entrata/uscita. (**ALLEGATO 3 – stralcio planimetrico della nuova area pedonale**).

Articolo 13

(Formalità relative all'accesso alle aree a viabilità operativa)

1. Sentita l'ADSP MAC, possono richiedere il rilascio del SECURITY PASS da parte dell'ADSP MAC, a mezzo portale dedicato (<https://porto.ancona.it/accessiortona>), in conformità alle previsioni dei vigenti PFSP.

Articolo 14

(Soggetti esentati dall'obbligo di munirsi dell'autorizzazione all'accesso in porto)

1. In deroga a quanto previsto dalle disposizioni inerenti al rilascio del permesso di accesso veicolare in ambito portuale, possono accedere alle aree operative, previa notifica preventiva di accesso al P.F.S.O. (resa anche per le vie brevi), e promiscue del porto di Ortona i seguenti soggetti, quando impegnati nello svolgimento dei propri compiti di istituto, che siano in grado di esibire un documento di riconoscimento rilasciato dall'amministrazione/ente di appartenenza:



- a) Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria e personale dell'Agenzia delle Dogane;
- b) Medici e personale paramedico del 118 e dei Vigili del Fuoco;
- c) il personale appartenente agli Organismi Riconosciuti per l'esecuzione delle visite Safety a bordo delle navi, gli Ispettori del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero della Salute per l'esecuzione e le ispezioni a bordo delle unità navali ormeggiate nel Porto di Ortona.

2. In deroga al precedente art.12, i sodalizi nautici hanno la facoltà di identificare un veicolo destinato all'effettuazione dei controlli di sicurezza degli ormeggi delle unità da diporto e di vigilanza presso le aree assentite in concessione della Banchina Saraceni e Molo Turistico. Il mezzo in questione deve essere chiaramente identificabile mediante l'apposizione dei loghi del sodalizio nautico ovvero della società di vigilanza.

3. Per l'accesso a tutte le aree (ad eccezione di quelle a viabilità operativa come disciplinate nell'art. 13) la società autorizzata per il ritiro di rifiuti solidi urbani in ambito portuale e pulizia delle relative aree, ovvero altra ditta individuata dalla competente ADSP MAC, nonché le società che hanno in gestione servizi di interesse generale (illuminazione, telefonia ecc.) sono esentati a condizione che presentino annualmente (validità fino al 31 dicembre) un elenco contenente i mezzi impiegati e le generalità relative al personale da impiegare e che lo stesso sia dotato di documenti aziendali e divisa societaria facilmente riconoscibile.

Articolo 15

(Accesso e circolazione dei veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità)

1. I soggetti interessati all'effettuazione di trasporti in condizioni di eccezionalità (quali mezzi e/o attrezzature dei cantieri navali per il trasporto di natanti/imbarcazioni/navi) o mediante l'impiego di veicoli eccezionali di materiale diretto e/o proveniente dall'ambito portuale sono soggetti alle disposizioni contenute nel Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, previa acquisizione di specifico provvedimento di autorizzazione da parte dell'ADSP MAC.

Articolo 16

(Prescrizioni relative alla circolazione veicolare)

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme di dettaglio del presente Regolamento, la circolazione veicolare deve essere effettuata nel rispetto della segnaletica orizzontale e verticale il cui assetto è stabilito dall'Autorità Marittima, in accordo con l'ADSP MAC che ne cura il relativo posizionamento.

2. In tutto l'ambito portuale è vietato il sorpasso e la velocità massima consentita è di 50 km/h lungo tutta l'estensione di Via Cervana e di 30 km/h in tutte le altre aree/strade/banchine.

3. Tutti i veicoli in transito devono agevolare le manovre di gru e carri gru in movimento, mantenendosi ad una distanza di 30 metri dagli stessi, rispettando altresì le disposizioni impartite dal personale dei veicoli di scorta ai trasporti eccezionali.

4. E' vietato oltrepassare le linee gialle delimitanti l'area di sicurezza del ciglio banchina ovvero le barriere posizionate a protezione da eventuali cadute in mare di veicoli dal ciglio banchina (c.d. new jersey e sistemi simili). Nelle aree prive di linee/barriere, i veicoli non devono avvicinarsi a meno di 3 metri dal ciglio banchina.



5. L'autorizzazione all'accesso in porto deve essere sempre esposta sul parabrezza in modo visibile, ovvero esibita a semplice richiesta degli Organi di Controllo.

6. Tutti i veicoli che accedono in ambito portuale devono essere coperti da assicurazione R.C. in ossequio alle norme del Codice della Strada.

7. I veicoli muniti di contrassegno disabili, per transitare nelle aree a viabilità promiscua e/o operativa devono comunque ottenere il permesso di accesso in porto e/o SECURITY PASS, da parte dell'ADSP MAC, a mezzo portale dedicato (<https://porto.ancona.it/accessiortona>).

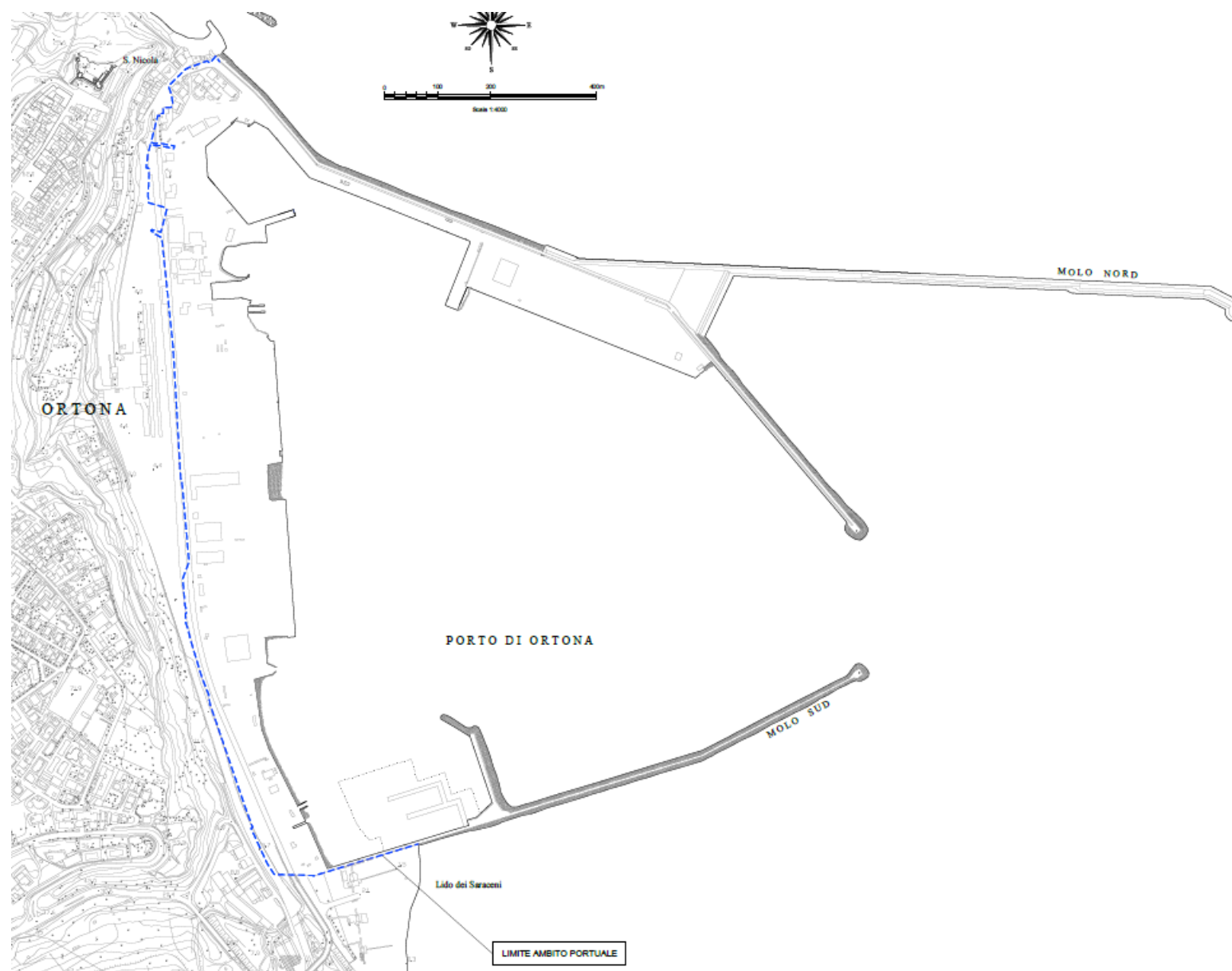
8. Nelle aree a viabilità operative è vietato avvicinarsi, sostare, parcheggiare qualsiasi veicolo a meno di 20 mt da navi ormeggiate, salvo che il veicolo non sia impiegato nelle operazioni di caricazione a mezzo gru/tramoggia direttamente connesse alla nave stessa.

9. Nelle aree a viabilità operativa tutti i veicoli dovranno procedere rispettando la segnaletica orizzontale e verticale ove presente.

10. Nelle aree a viabilità operativa tutti i mezzi d'opera (gru – tramogge – etc...) dovranno mantenersi ad una distanza non inferiore a 20 mt dal ciglio banchina durante le fasi di ormeggio e disormeggio delle navi e dalle bitte d'ormeggio interessate dalle suddette fasi.

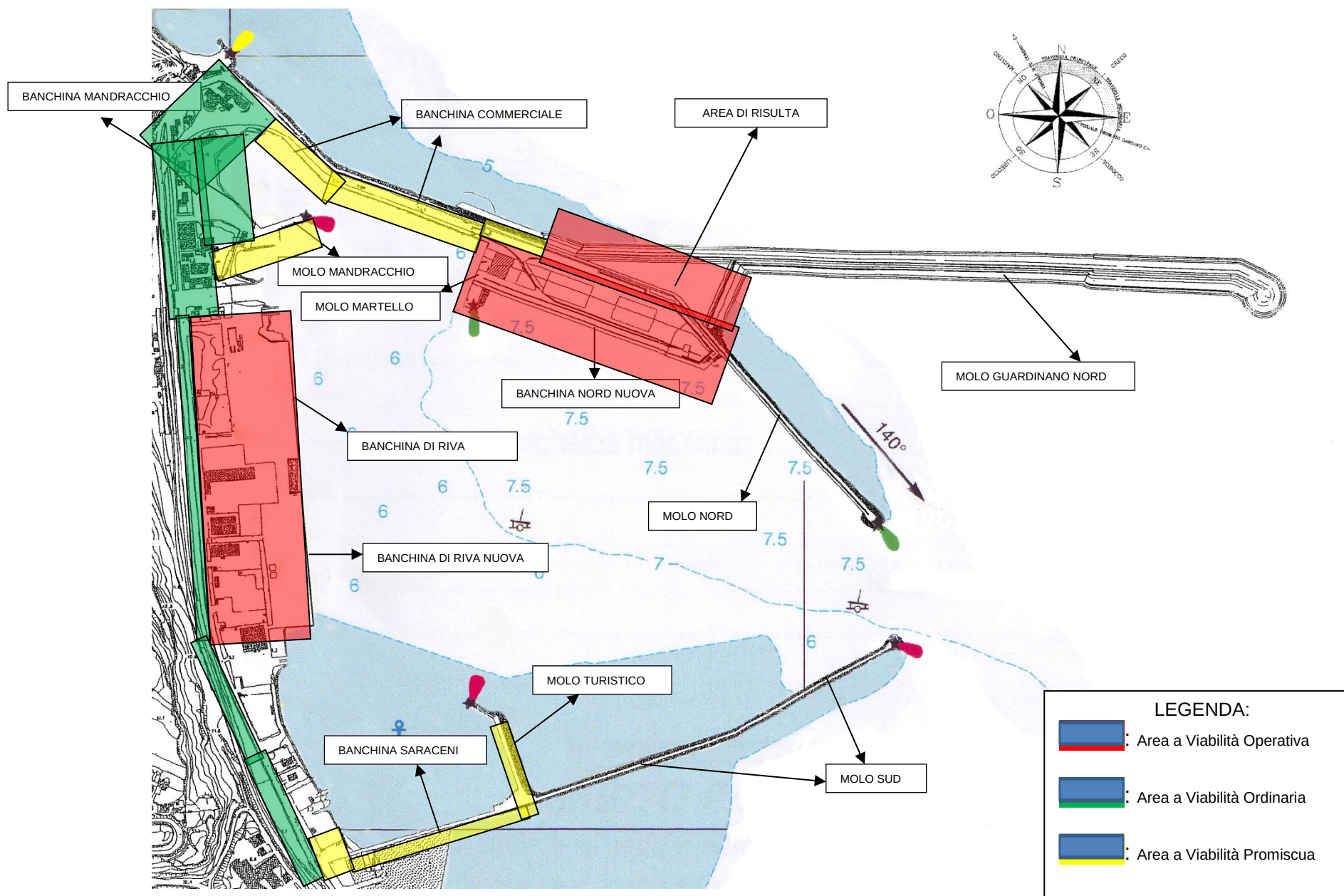


ALLEGATO 1 – LIMITI DELL'AMBITO PORTUALE



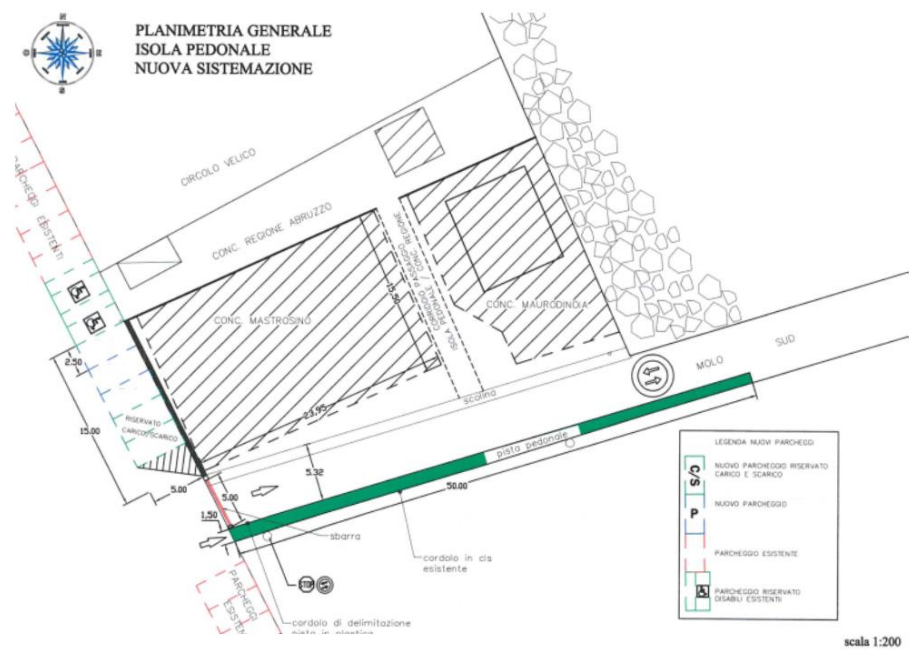


ALLEGATO 2 – SUDDIVISIONE DELLE AREE PORTUALI PER LA CIRCOLAZIONE VEICOLARE (A SCOPO MERAMENTE ILLUSTRATIVO)

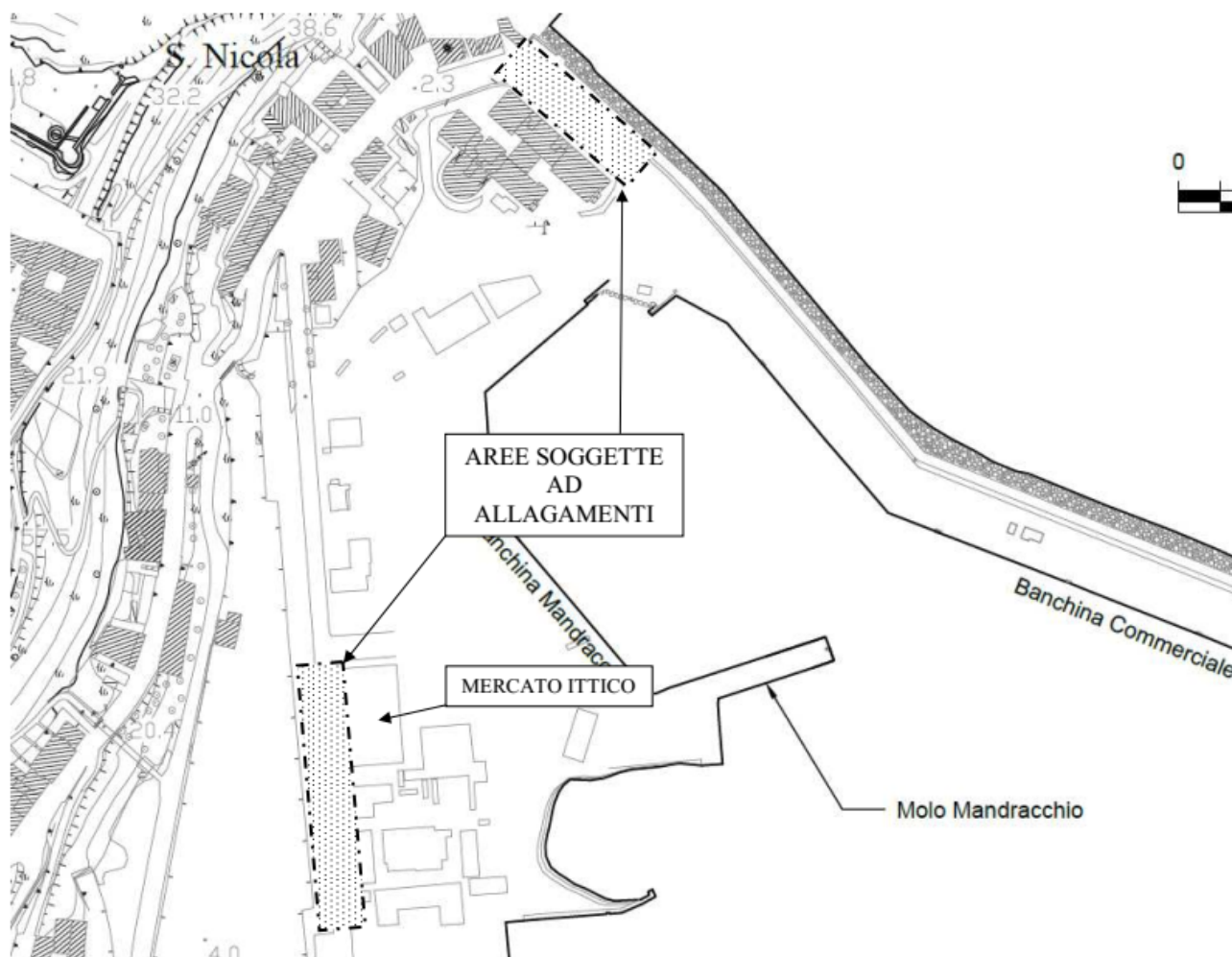




ALLEGATO 3 – STRALCIO PLANIMETRICO DELLA NUOVA AREA PEDONALE E VEICOLARE IN ZONA SARACENI (ACCESSO BANCHINA SARACENI - MOLO TURISTICO - MOLO SUD)



ALLEGATO 4 – Zone portuali soggette ad allagamenti



ALLEGATO 5 – AREE ADIACENTI LA RECINZIONE DELLA SEDE DELLA CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA DI ORTONA

